



COMUNE DI RUINAS

Provincia di Oristano

AVVISO PUBBLICO

Con l'Ordinanza sindacale n. 01/2019 del 24-01-2019 "Custodia e conduzione di cani ed igiene del suolo", sono state emanate le disposizioni dirette a richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile, che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione in luoghi pubblici di questi animali di affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere stesso dei cani, di seguito specificate:

1) OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI CANI PRESSO L'ANAGRAFE CANINA.

- a) Ai proprietari e detentori di cani è fatto obbligo di provvedere (ai sensi della normativa vigente) all'iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina tramite i servizi ASL per dotare il cane del codice di riconoscimento con l'apposizione del relativo microchip (disposto dall'art. 5 L.R. n. 21/1994);

2) CORRETTA CUSTODIA DEI CANI.

- a) E' fatto divieto assoluto di abbandonare cani e/o altri animali sul territorio comunale;
- b) i detentori di cani sono tenuti ad impedire che gli stessi arrechino disturbo e/o danno a terzi;
- c) È fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con esclusione delle sole zone comunali deputate allo svolgimento di tali attività;
- d) I cani utilizzati per la custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o i luoghi da vigilare siano opportunamente recintati in modo da impedire in modo assoluto ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla pubblica via e/o negli spazi pubblici;
- e) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, nonché negli altri manufatti (aziende, attività. Ecc.) non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di dimensioni adeguate (10/Mq/cane);
- f) La presenza del cane deve essere obbligatoriamente segnalata dalla presenza di un apposito cartello situato all'esterno della corte ove lo stesso è custodito (ATTENTI AL CANE).

3) CORRETTA CONDOTTA DEI CANI.

- a) I cani devono essere condotti sempre con il guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate quando si trovano nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; I conduttori dei cani devono sempre portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane ove vi sia rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia;
- b) I cani non devono essere affidati a minori o persone non in grado di gestirlo correttamente. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia;
- c) I proprietari e i detentori, anche temporanei, di cani di razza di cui all'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008), devono usare guinzaglio e museruola ai cani sia quando si trovano nei luoghi aperti al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto;
- d) È fatto divieto di introdurre cani:
 - negli edifici comunali;
 - nei luoghi adibiti allo sport (area di gioco del campo e del campetto da calcio);
 - nel cimitero (in quest'ultimo è consentito l'accesso solo se sotto custodia);
 - nei parco-giochi;
 - nelle aree adibite a prato verde;
- e) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ai conduttori di cani è fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle loro deiezioni ed introdurle in involucri chiusi nei cestini o cassonetti porta rifiuti (frazione indifferenziata). Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni (paletta e sacchetto) dovranno essere mostrati a richiesta degli organi di vigilanza;

4) SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono punite come di seguito specificato:

- a) La violazione di cui al punto 1) lettera a) è punita con la sanzione amministrativa di €. 77,47;
- b) Le violazioni di cui al punto 2) lettere a), b), c), d), e), sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 (pagamento in misura ridotta €. 50,00);
- c) Le violazioni di cui al punto al punto 3) lettera a), b), c), d), e), sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 (pagamento in misura ridotta €. 50,00);
- d) Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;
- e) Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo, e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Il detentore del cane ne assume la responsabilità per il relativo periodo

Dalla Residenza Municipale, addì 24-01-2019

